



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 19/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2252

Comune di BARI - Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P approvata con Deliberazione Consiliare n. 4 del 18.03.2014. Approvazione definitiva con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue;

Con Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 è stato approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p);

Con Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2013 n. 1435 e Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2013 n. 2022 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;

Con Deliberazione n. 1812 del 02.08.2011 la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni e modifiche la Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P ai sensi all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, così come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010 ed emendata con Delibera di CC n. 13 del 09.03.2011;

Con nota prot. n. 114403 del 12.05.2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 7743 del 26.05.2014, il Comune di Bari ha trasmesso DVD contenente i files (sia in formato pdf che in shp) della documentazione relativa alla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P" ai sensi dell'art. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, giusta Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2014 - "Determinazione in merito alla Delibera di GR del 02.08.2011 n. 1812 di approvazione della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P. Condivisione e recepimento" anch'essa allegata alla suddetta nota;

Con nota prot. n. 126507 del 26.05.2014, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con prot. n. 4323 del 03.06.2014, il Comune di Bari ha trasmesso DVD contenente i files (sia in formato pdf che in shp) e una copia cartacea della documentazione scritto grafica relativa alla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P" ai sensi dell'art. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, giusta Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2014 - "Determinazione in merito alla Delibera di GR del 02.08.2011 n. 1812 di approvazione della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P. Condivisione e recepimento" anch'essa allegata alla suddetta nota;

Con successiva nota prot. n. 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 12031 del 09.10.2014, il Comune di Bari ha trasmesso DVD contenente Documentazione integrativa e comunicazione di errore materiale;

Ciò premesso si rappresenta quanto segue:

1. Stato della pianificazione

Dall'analisi della pianificazione comunale vigente si rileva che l'evoluzione degli strumenti urbanistici del Comune di Bari è la seguente:

- Il Comune di Bari, è dotato di Piano Regolatore Generale a firma di Ludovico Quaroni la cui Variante generale è stata adottata con Deliberazione consiliare n. 991 del 12.12.1973 ed approvata con decreto del presidente della GR n. 1475 dell'08.07.1976;
- Il Comune di Bari con Delibera di Consiglio Comunale n. 169 del 19.11.2002 ha adottato i "Primi Adempimenti" al PUTT/P di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA, e i "Territori Costruiti" di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P che hanno ottenuto formale attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P Primi adempimenti per l'attuazione del Piano con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11.02.03;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 09.07.2010 il Comune di Bari ha adottato, ai sensi della LR.56/80 art. 16, la Variante al vigente PRG di Adeguamento al PUTT/P e contestualmente, dando mandato alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata di adeguare e aggiornare gli elaborati di progetto, ha approvato i seguenti due emendamenti di cui ai nn. 4 e 5 della suddetta Delibera, ovvero:
 - "di procedere ad ulteriore e più puntuale ricognizione in sito dello stato dei luoghi in quelle realtà territoriali che, pur avendo le caratteristiche di "Territori costruiti", non siano state individuate e conseguentemente perimetrare come tali sia nella fase dei primi adempimenti previsti dal PUTT sia che risultino escluse dalla presente proposta;
 - di procedere ad una puntuale ricognizione dei vincoli derivanti dai Decreti Galasso (DM 1.8.85), evitando l'estensione delle fasce di rispetto (area annessa) oltre i 150 m, mantenendo sempre disgiunti i due diversi regimi di tutela;"
- Tale Variante è stata depositata per trenta giorni consecutivi presso la Ripartizione Segreteria Generale Ufficio Albo Pretorio a partire dal 01.08.2010 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia, in data 01.08.2010 mediante pubblicazione sui quotidiani;
- A seguito dell'avvenuta pubblicazione e deposito, sono state presentate n. 38 osservazioni nel termine del 30.09.2010 e n. 1 fuori termine;
- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 09.03.2011 ha controdedotto le n. 39 osservazioni prodotte avverso la Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P e ha dato atto che la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha adeguato e aggiornato n. 47 tavole secondo gli emendamenti di cui ai nn. 4 e 5 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 09.07.2010;
- Con nota n. 82040 del 04.04.2011, il Comune di Bari ha trasmesso al Servizio Urbanistica la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 09.07.2010 di adozione della variante di PRG per l'adeguamento e la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2011 di controdeduzioni alle osservazioni presentate, con gli elaborati allegati alle suddetta Delibera e con gli atti relativi alla procedura di pubblicazione (albo pretorio, giornali e manifesti). Con nota n. 5233 del 04.04.2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4112 del 12.05.2011, il Servizio Urbanistica ha trasmesso la documentazione che il Comune di Bari ha inviato con nota n. 82040, per le valutazioni di propria competenza;
- La Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) che in merito, nella seduta del 28.07.2011, ha espresso, con Relazione parere n. 13 del 28.07.2011, parere favorevole per quanto di specifica competenza, facendo propria in toto l'istruttoria congiunta del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio;
- Con Deliberazione n. 1812 del 02.08.2011 la Giunta Regionale, ha approvato con prescrizioni e modifiche la Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010 e con Delibera n. 13 del 09.03.2011, richiedendo apposito provvedimento consiliare di controdeduzione e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80;
- Con determina del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 11 del 18.01.2012 la

Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P è stata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006;

- Con determina del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 49 del 07.02.2014 è stato espresso, ai sensi dell'art 12, comma 2, della LR n. 44/2012 parere motivato inerente alla Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P;
- Con nota prot. 13962 del 24.10.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 10303 del 20.11.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia ha condiviso in sede di tavolo tecnico con il Comune di Bari l'aggiornamento di alcuni elementi della Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 30.11.2009) per il territorio di Bari;
- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 17.01.2013 ha provveduto ad approvare il "Riporto informatizzato del PRG su aerofotogrammetrico" ai sensi dell'art. 12 della LR n.20/2001 modificata e integrata dalla LR n. 5/2010;
- Il Comune di Bari con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.04.2014 ha condiviso e recepito le prescrizioni indicate nella Delibera Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 02.08.2011 di approvazione della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P, nonché ha approvato ai sensi della LR 14/2008 l'elenco di opere di architettura moderna e contemporanea da sottoporre a tutela;

Si rappresenta inoltre che con Deliberazione n. 75 del 13.10.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il DPP Documento Programmatico Preliminare al Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 20 del 27.07.2001.

2. Contenuti ed obiettivi della Variante di Adeguamento

Come richiamato nella Relazione Generale (REL) trasmessa, la Variante del PRG al PUTT/P ai sensi dell'art. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014, e oggetto della presente valutazione, è stata predisposta in relazione alle prescrizioni e modifiche richieste dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1812/2011 per la Variante del PRG al PUTT/P come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010.

Con la Variante al PRG al PUTT/P, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4, in sede di esame dei rilievi e delle prescrizioni di cui alla DGR n. 1812 il Comune, così come riportato a pag. 14 della Relazione Generale (REL) ha "verificato nuovamente le perimetrazioni di tutti gli ambiti distinti attraverso numerosi sopralluoghi e verifiche dirette e sulla base della documentazione disponibile comprensiva di:

- rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale in scala 1:2000, georeferenziato tridimensionale, effettuato sulla base di un volo del novembre 2005 e delle relative ortofoto;
- ortofoto relative all'ultimo aggiornamento disponibile (AGEA2010);
- carta tecnica numerica formato shp scala 1:5000 (Innovapuglia);
- carta tecnica numerica formato shp scala 1:5000 (Innovapuglia) -aggiornamento 2011;
- carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
- originari "quadri conoscitivi" del Piano Paesaggistico Paesaggistico Territoriale Regionale del 2010 (PPTR) e quelli definitivi costituenti parte integrante del PPTR adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013;
- carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;
- sistema delle conoscenze del territorio comunale del DPP di Bari distinto in:
 - risorse naturalistico-ambientali (aspetti idrogeomorfologici e aspetti vegetazionali e faunistici);
 - risorse del territorio rurale;
 - risorse insediative;
 - risorse infrastrutturali;
 - risorse delle dotazioni territoriali.

All'esito di tali verifiche sono stati ridefiniti su shape files e cartografati sia sulla carta tecnica regionale, che sulle tavole del PRG (entrambe in scala 1:10.000), tutti gli Ambiti Territoriali Distinti, così come di

seguito elencati:

- le lame;
- le coste e le aree litoranee;
- corsi d'acqua; boschi e macchie; beni naturalistici;
- beni diffusi nel paesaggio agrario;
- zone archeologiche;
- beni architettonici extraurbani;
- opere di architettura moderna e contemporanea ai sensi della LR.14/2008;
- contesti urbani di rilevante interesse paesaggistico;
- paesaggio agrario e usi civici.”

Inoltre così come rappresentato dal Comune a pag. 11 della Relazione Generale (REL) la “Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P è stata elaborata sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Puglia del 2006 in scala 1:5.000 ed è stata restituita graficamente alla scala 1:10.000 in coerenza con la medesima scala grafica di rappresentazione degli elaborati del PRG vigente. Il territorio comunale di Bari è compreso nei fogli n.438 e n.439 della Carta Tecnica Regionale della Puglia, realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata dall’Istituto geografico Militare nell’ambito del SIT regionale (con sistema di riferimento UTM 33 WGS84). Ciascun foglio in scala 1:50.000 della C.T.R. è a sua volta suddiviso in 16 sezioni (in scala 1:10.000), opportunamente numerate, e ciascuna “sezione” è a sua volta suddivisa in quattro “elementi” (in scala 1:5.000). Ne consegue che la base e l’estensione di territorio delle otto tavole elaborate in scala 1:10.000 della “Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P” è derivazione degli “elementi”, in scala 1:5000, appartenenti ai fogli n.438 e n.439 della Carta Tecnica Regionale della Puglia come di seguito specificati:

- tavola 1 comprende gli “elementi” nn: 438012, 438023, 438064, 438051;
- tavola 2 comprende gli “elementi” nn: 438052, 438063, 438104, 438091;
- tavola 3 comprende gli “elementi” nn: 438061, 438074, 438173, 438062;
- tavola 4 comprende gli “elementi” nn: 438101, 438114, 438113, 438102;
- tavola 5 comprende gli “elementi” nn: 438141, 438154, 438153, 438142;
- tavola 6 comprende gli “elementi” nn: 438071, 438083, 438072;
- tavola 7 comprende gli “elementi” nn: 438111, 438124, 438123, 438112;
- tavola 8 comprende gli “elementi” nn: 438082, 439094, 438121”

Con riferimento agli Ambiti Territoriali estesi a pag. 57 e 58 della Relazione Generale (REL), il Comune di Bari dichiara che: “in conformità alle prescrizioni e modifiche richieste nella Deliberazione di G.R. n.1812/2011, sono state modificate le perimetrazioni degli ATE per le seguenti motivazioni:

- modificazioni determinate dalla ripermimetrazione e aggiornamento degli ATD;
- modificazioni determinate da criteri di continuità spaziale; integrazione dei beni e delle componenti del paesaggio individuate; nonché tenendo conto dell’elevata valenza paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell’area urbanizzata.”

Il Comune di Bari ha inoltre predisposto cinque atlanti con le schedature degli ATD (per i “beni archeologici vincolati”, “beni archeologici segnalati”, “beni architettonici extraurbani vincolati”, “beni architettonici extraurbani segnalati”, “gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e “opere di architettura moderna e contemporanea”), con l’obiettivo di rendere la “Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P un valido supporto di conoscenza e di servizio in relazione ai beni assoggettati a tutela dal PUTT/P, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

In conclusione i contenuti sintetici della Variante come riportati dal Comune a pag 58 della Relazione Generale sono i seguenti:

“- L’individuazione e la perimetrazione delle zone sottoposte a tutela dal P.R.G. sono derivate dalla applicazione delle specificazioni contenute nella normativa statale nella parte terza del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, e di quelle contenute nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali (PUTT/P).

- Gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) sono stati recepiti nel PRG previa ripermetrazione delle aree di pertinenza e delle aree annesse, con la conseguente perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE).

- La definizione di questi ultimi è stata operata previa sovrapposizione degli ATD esistenti sulla stessa area e l’individuazione del corrispondente regime di tutela.

- I criteri di tutela non trovano applicazione all’interno dei “territori costruiti” così come definiti ai sensi dell’art. 1.03, comma 5 del PUTT/P e perimetrati nei “primi adempimenti”, di cui all’attestazione dell’Assessorato all’Urbanistica regionale prot. 815/06 dell’11.02.2003. Per differenza sono state graficamente riportate sulle tavole del PRG tutte le zone del territorio comunale sottoposte a tutela paesaggistica.

- Nelle aree assoggettate a tutela ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/04 (coste e lame) che siano incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali, gli interventi ammessi sono quelli previsti da programmi integrati di rigenerazione urbana, redatti ed approvati ai sensi della LR Puglia 29 luglio 2008 n. 21.

- L’attuale Adeguamento al PUTT/P non prevede alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente, ma un diverso uso del territorio consapevole e rispettoso dei suoi valori intrinseci, mirando a conciliare la pianificazione urbanistica comunale con la tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali e storici.”

3. Documentazione trasmessa per Variante di Adeguamento

Elenco degli elaborati scritto-grafici di Adeguamento PUTT/P trasmessi, così come allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014:

- Elaborato REL Relazione generale;
- Elaborato NTA Norme tecniche di attuazione;
- Elaborato GEO Relazione Geologica con allegata schedatura del Catasto Regionale Grotte;
- Elaborato VAS rapporto Ambientale con allegata schedatura dei VA e VAK.;
- Atlante dei Vincoli Architettonici - VA
- Atlante delle Segnalazioni Architettoniche - SA
- Atlante dei Vincoli Archeologici - VAK
- Atlante delle Segnalazione Archeologiche - SAK
- Atlante degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - PAE
- Atlante delle opere di architettura moderna e contemporanea - AM e allegato elenco
- Ambiti Territoriali Estesi (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Estesi (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Estesi (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su PRG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso. (serie n.2 PUTT/P e art 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D,Lgs 42/2004) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso. (serie n.2 PUTT/P e art 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n. 6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D,Lgs 42/2004) -

riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000

- Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. (serie n. 4 PUTT/P) Parchi naturali regionali e zone SIC - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. (serie n. 4 PUTT/P) Parchi naturali regionali e zone SIC - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Catasto grotte. (serie n.4 bis PUTT/P). Vincoli e segnalazioni archeologici (serie n.5 bis PUTT/P). - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Catasto grotte. (serie n.4 bis PUTT/P). Vincoli e segnalazioni archeologici (serie n.5 bis PUTT/P). - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Aree di notevole interesse pubblico, (serie n.1 bis PUTT/P e art 136 D.lgs 42/2004). vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR Puglia n.14/2008) riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: Aree di notevole interesse pubblico, (serie n.1 bis PUTT/P e art 136 D.lgs 42/2004). vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR Puglia n.14/2008) riporto su base catastali - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Opere di architettura contemporanea (LR Puglia 14/2008) - riporto su RAFG - Tavole nn. 3, 4, 5 e 6 - scala 1:10.000
- Ambiti Territoriali Distinti: centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante (art 3.04 co.1 p.to 1.07 NTA del PUTT/P)- riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Aree escluse dalle norme (Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Aree escluse dalle norme (Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Aree escluse dalle norme (Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004) - riporto su PRG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su PRG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000

Elenco della documentazione trasmessa dal Comune di Bari con nota prot. n 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 12031 del 09.10.2014:

- Decreti di vincolo ai sensi della seconda parte del Codice di beni architettonici e archeologici individuati nella variante;
- Documentazione fotografica attestante la deperimetrazione dei canali artificiali come individuati negli elaborati grafici della variante;
- Documentazione fotografica di tutte le grotte individuate quali emergenze nell'ambito delle Sistema geo-morfo-idrogeologico;
- Copia osservazione pervenuta via e-mail alla Ripartizione scrivente (prot. n.102294 del 24.04.2014);

4. Aspetti paesaggistici

AREE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA DELL'ADEGUAMENTO AL PUTT/P (CD TERRITORI COSTRUITI).

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha proceduto (TAVV. 1, 2, 3, 4, 5, Aree escluse dalle norme riporto su RAFG Scala 1:10.000 e con le TAVV. 1, 2, 3,4, 5 - Aree escluse dalle norme riporto su PRG. Scala 1:10.000, TAV

24.01, 32.01 - Scala 1:1.000) al riporto dei cosiddetti "Territori costruiti" così come perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P in fase dei Primi Adempimenti secondo quanto disposto dall'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P ratificati con Deliberazione di CC n. 169/2002 e con attestazione di coerenza trasmessa dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota prot. n. 815/06 del 11.02.2003. Proprio con riferimento ai "Territori Costruiti" come innanzi attestati, il Comune di Bari, sulla scorta di approfondimenti d'ufficio e facendo seguito ad una osservazione presentata nella fase di adeguamento del PRG al PUTT/P (Delibera di CC 56/2010) aveva proposto l'inserimento di due maglie del PRG (cosiddette aree intercluse n. 32 e n. 24), nei vigenti "Territori Costruiti".

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha condiviso l'individuazione dei "Territori costruiti", come attestati nel 2003, con esclusione delle aree cc.dd. intercluse n. 24 e n. 32 rappresentando che per le stesse "sono necessari approfondimenti e chiarimenti, atteso che non appaiono verificate le condizioni di cui al punto 1.03 delle NTA del PUTT/P ai fini della catalogazione di dette aree tra i "Territori Costruiti". A tal proposito giova ricordare che dette condizioni vanno verificate con riferimento all'arco temporale stabilito dalle stesse NTA, ovvero nei termini fissati per la perimetrazione dei "Territori Costruiti" di cui al comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P secondo il quale "devono essere adottati entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e nei casi di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 s della Lr 56/80".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha accettato la non inclusione delle suddette aree intercluse n. 24 e n. 32 e ha rettificato la perimetrazione dei "Territori costruiti" già assentita dalla Regione nel 2003. Ancora, con riferimento sempre ai "Territori Costruiti", per quanto attiene ad una porzione di territorio compresa all'interno del Piano dell'Area di Sviluppo Industriale di Bari con Deliberazione di CC n. 4/2014 il Comune di Bari ha precisato nella Relazione Generale (REL) che: "il Piano del Consorzio ASI di Bari è stato originariamente approvato con DPCM del 11.07.1970. L'area compresa all'interno del Piano del Consorzio ASI è stata individuata e cartografata come "territorio costruito" ai sensi del comma 6 dell'art.1.03 delle NTA del PUTT/P in fase di "primi adempimenti" nel 2002 da parte del Comune di Bari, ma per mero errore materiale tale perimetrazione non ha compreso la variazione del perimetro dell'area ASI determinata dall'inclusione del canale "Lamasinata". Tale modifica del perimetro dell'area ASI fu approvata con DGR n. 2803 del 02/04/1985 e successiva DGR di chiarimenti n. 5741 del 17/06/1985. Ne consegue che, sulla base di questi approfondimenti, la perimetrazione dei "territori costruiti" relativi alle aree del Piano ASI di Bari è stata aggiornata includendo la porzione del canale Lamasinata così come approvato nelle succitate Deliberazioni regionali. Tali aree comprese all'interno del Piano ASI sono escluse dalle aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art.142 comma 1 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio in applicazione del comma 2 lettera b) del medesimo articolo del D.Lgs.42/2004, trattandosi di aree comprese in piani urbanistici (gerarchicamente prevalenti rispetto al PRG) approvati prima del 6 settembre 1985 e le cui previsioni risultano essere concretamente realizzate."

Pertanto nelle tavole (TAVV n. 1,...,8 Aree escluse dalle norme - riporto su RAFG, TAVV n. 1,...,8 Aree escluse dalle norme - riporto su catastale, TAVV n. 1,...,8 Aree escluse dalle norme - riporto su PRG) il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, ha provveduto all'integrazione e modifica dei "Territori costruiti" nei termini sopra richiamati.

In relazione a quanto prospettato in fase di controdeduzione dal Comune di Bari, si rappresenta quanto segue:

- si prende atto degli adeguamenti cartografici operati inerenti alle aree intercluse nn. 24 e 32 nonché alla aree connesse al canale Lamasinata nel piano ASI oggetto di approfondimenti a livello comunale;
- l'individuazione delle aree interessate dalla tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 del D.lgs 42/2004, presenti negli elaborati, rivestono un mero valore ricognitivo, sia perché risulta incompleta sia perché

manca di una puntuale verifica delle aree soggette alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004, anche con riferimento ai commi 2 e 3 del predetto articolo;

- si ritiene che le aree denominate negli elaborati grafici "aree escluse", sebbene riportino i perimetri dei c.d. territori costruiti, rivestono una valenza autonoma all'interno della Variante comunale di Adeguamento, in quanto ad eccezione dei "centri e nuclei urbani di antico impianto", ricompresi nelle aree escluse (ovvero Territori Costruiti) e tutelati con specifiche norme dal Comune di Bari, i regimi di tutela definiti nelle NTA della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P trovano applicazione esclusivamente all'esterno delle stesse "aree escluse".

AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)

Con riferimento alla ricognizione ed all'individuazione cartografica, degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si premette che gli elaborati della serie "Ambiti Territoriali Distinti (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" rappresentano l'intera consistenza delle componenti di paesaggio presenti sul territorio comunale (emergenze, corsi d'acqua, versanti e crinali, boschi e macchie, ecc) a prescindere dallo stato giuridico delle aree stesse ed in particolare a prescindere dalla loro inclusione all'interno dei cd "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.lgs 42/2004. Dalla lettura congiunta di elaborati grafici e norme resta evidente che i regimi di tutela si applicano esclusivamente al di fuori delle cd "aree escluse" (siano "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004).

A tal proposito si segnala inoltre che agli artt. 71.2, 72.2, l'espressione "sia per le aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 (...)" è da intendersi più correttamente "sia per le aree non esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 (...)".

SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO

Con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, premesso che l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 13962 del 24.10.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 10303 del

20.11.2013, ha condiviso in sede di tavolo tecnico l'aggiornamento di alcuni elementi della Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 30.11.2009) per il territorio di Bari, si rappresenta quanto segue:

EMERGENZE (3.06- NTA PUTT/P)

Emergenze geologiche

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza geologica.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che: "dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze del sistema geologico, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dall'Adeguamento al PUTT/P del PRG per il territorio oggetto di pianificazione. Si rileva la necessità di approfondimenti sul tema".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che con "riferimento alle emergenze geologiche, non erano presenti nelle carte tematiche e negli elenchi del PUTT/P e non sono state riscontrate nei "Primi Adempimenti" del comune di Bari. A seguito delle indagini dirette svolte sul territorio comunale e sulla base della documentazione (...), nonché dagli ulteriori approfondimenti svolti nella relazione geologica, tali emergenze geologiche non sono state individuate nel territorio comunale e

conseguentemente non sono state riportate nella “Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P”.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune

Emergenze morfologiche: grotte

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, con riferimento alle emergenza morfologica, “grotte”, ha individuato nelle TAVV n. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B serie n. 4 bis Catasto delle Grotte scala 1:10.000, n. 5 grotte, con relative aree annesse.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che gli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P e il Catasto delle grotte pugliesi (al n.491), rilevano nel territorio comunale di Bari, in località “Lama Balice”, la presenza di una grotta denominata “Grotticella Sant’Angelo” non riportata graficamente nella cartografia tematica del PRG. Pertanto la Regione ha prescritto che: “per la Grotticella Sant’Angelo, nonché per eventuali altre “grotte”, non cartografate dal “Catasto delle Grotte pugliesi”, ma indicate nella letteratura di riferimento, il Comune deve provvedere alla relativa localizzazione, nonché all’individuazione dell’area di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e la relativa area annessa, e le specifiche norme di tutela. Per tale emergenza e per un area annessa di 100 mt si prescrive la cosiddetta “tutela integrale” di cui all’art.3.06 delle NTA del PUTT/P.”

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che con riferimento alle grotte “sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso la consultazione della Carta Idrogeomorfologica (...) e ai diversi sopralluoghi dei tecnici della Ripartizione Urbanistica e al sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Autorità di Bacino della Puglia svoltosi in data 28.05.2013 (vedasi allegato 1 - verbale (...)) è emerso che le emergenze morfologiche presenti nel territorio comunale sono esclusivamente riferibili al tematismo “grotte”. Sono state pertanto individuate e cartografate le “grotte naturali”, di cui quattro costituiscono un nuovo inserimento”. Il Comune di Bari ha inoltre rappresentato che in sede di aggiornamento di alcuni elementi della Carta Idrogeomorfologica non sono state inserite:

- la grotta denominata “Grotticella Sant’Angelo” riportata nel Catasto delle grotte pugliesi (al n. 491), poiché “cancellata a causa di lavori per estrazione della pietra”;
- “Inghiattitoio Mungivacca” poiché “dal sopralluogo effettuato con i tecnici dell’AdB in data 28/05/2013 si è condiviso di “non confermare l’ipotesi della presenza della voragine.”

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr. TAVV n. 1B,...,8B catasto grotte serie n. 4 bis PUTT/P), ha individuato n. 13 grotte definendo solo per alcune l’area di pertinenza e le relativa area annessa. In particolare dalla consultazione degli elaborati non risultano perimetrare le aree annesse delle grotte Scizzo 1, Scizzo 2, Scizzo 3, grotta in località Torre a Mare, grotta Fontanaviva e grotta in località Fontanaviva.

Si ritengono condivisibili le discipline di tutela previste per i predetti ATD; con riferimento alla mancata perimetrazione delle aree di pertinenza e annesse delle grotte Scizzo 1, Scizzo 2, Scizzo 3, grotta in località Torre a Mare, grotta Fontanaviva e grotta in località Fontanaviva, si ritiene di dover considerare l’area di pertinenza coincidente con l’individuazione puntuale e considerare l’area l’annessa come costituita da una fascia della profondità costante di 100 m in coerenza con gli indirizzi seguiti dal Comune per le altre grotte censite.

Con riferimento alla grotta individuata come da “Relazione Geologica” (cfr. pagg. 2, 3) sulla destra idraulica di Lama Misciano e ad eventuali nuove cavità di origine naturale o antropica che possono

essere successivamente inserite all'interno della Carta Idrogeomorfologica dell'AdB, resta inteso che le stesse con la relativa area annessa della profondità di 100 m debbano considerarsi sottoposte ai regimi di tutela di cui all' art. 70 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Emergenze morfologiche doline

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, con riferimento alle "doline" non ha individuato alcuna località interessata dalla presenza delle predette emergenze.

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che con riferimento alle doline a "seguito delle indagini dirette svolte sul territorio comunale e sulla base della documentazione (..) nonché dagli ulteriori approfondimenti svolti nella relazione geologica, il tematismo "doline" non è stato individuato in alcuna località del territorio comunale e conseguentemente tali emergenze non sono state riportate".

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

Emergenze idrogeologiche

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza idrogeologica.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che per quanto attiene "al tematismo "sorgenti" l'Adeguamento al PUTT/P del PRG, non ha individuato alcuna località interessata dalla presenza delle predette emergenze. Tuttavia da accertamenti d'ufficio si rileva che l'Autorità di Bacino nella Carta Idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) riporta nel tratto di costa a Sud-Est del territorio di Bari la presenza delle "sorgenti".

Pertanto la Regione ha prescritto che: "per la predetta emergenza, previo approfondimento di dettaglio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano definite l'area di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e la relativa area annessa, nonché specifiche norme di tutela. Per tale emergenza come localizzata dalla Carta Idrogeomorfologica e per un'area annessa di 150 mt si prescrive la cosiddetta "tutela integrale" di cui all'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P. Si prende atto di quanto prospettato dal Comune per le emergenze idrogeologiche e si prescrivono ulteriori approfondimenti posto che dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dall'Adeguamento al PUTT/P del PRG per il territorio oggetto di pianificazione."

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che "da approfondimenti è emerso che le emergenze idrogeologiche presenti nel territorio comunale sono esclusivamente riferibili al tematismo "sorgenti". Sono state pertanto individuate e cartografate sette sorgenti di tipo sottomarino nel tratto di costa a Sud-Est del territorio di Bari."

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B, ..., 8B Decreti Galasso serie n. 2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004) ha individuato n. 7 sorgenti definendo le relative aree annesse con buffer della profondità di 150 metri esclusivamente nella porzione marittima. Con riferimento al regime di tutela il Comune di Bari ha previsto per l'area annessa esclusivamente indirizzi di tutela (art. 70 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG).

Nel prendere atto di dette perimetrazioni, si prescrive di considerare quale area annessa alle sorgenti anche la porzione a terra dell'area demaniale per una profondità di 150 metri.

COSTE ED AREE LITORANEE (3.07- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, ha individuato, nella relativa cartografia allegata (TAVV n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie 2 - 6 scala 1:10.000) le suddette componenti procedendo ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle:

- "aree litoranee" (coincidente sostanzialmente con una fascia della profondità costante di 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo) e delle relative "aree annesse" (fascia della profondità costante di 100 metri a partire dal confine delle zone litoranee e utilizzando in alcuni tratti quali limiti fisici la viabilità esistente o di previsione di PRG);
- dei "territori costieri" così come cartografati nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera a), D.lgs 42/2004).

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD ha prescritto:

- (i) di perimetrare sia l'area litoranea che l'area annessa attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) escludendo quindi la viabilità di progetto prevista dal PRG e conservando per quanto possibile una profondità di 300 mt. Nel caso dell'area annessa la perimetrazione potrà, in funzione del rapporto del bene con il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva, assumere una dimensione superiore ovvero anche inferiore rispetto ai 200 mt previsti dal PUTT/P, non rilevandosi in atti, sufficienti indicazioni per operare la riduzione della fascia costiera come previsto dal vigente PUTT/P (mt 300);
- (ii) a seguito di quanto detto nel punto (i) di considerare quale area litoranea l'intera area destinata dal PRG a "verde pubblico-verde urbano" o "zone per attività primarie tipo A" laddove libera da edificazione, ai fini di assicurare continuità ecologica alla fascia costiera zone di riqualificazione ambientale confermandone l'idea del piano urbanistico generale.

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:

- la perimetrazione sia della zona litoranea che di quella annessa è stata effettuata attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (linea ferroviaria, confini stradali, infrastrutture, recinzioni, muri a secco, ecc) e, in assenza, facendo riferimento ai diversi usi del suolo desunti dalla Carta dell'uso del suolo della Regione Puglia (volo aereo 2006 - 2007) o ai confini catastali. In tal modo non è stata considerata la viabilità di progetto prevista dal PRG e non realizzata e si è comunque cercato di conservare per quanto possibile una profondità complessiva di 300 m. In tal modo la perimetrazione dell'area annessa potrà assumere una dimensione superiore ovvero anche inferiore rispetto ai 200 mt previsti dal PUTT/P, in funzione del rapporto del bene (costa) con il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- si è scelto di considerare quale area litoranea l'intera area destinata dal PRG a "verde pubblico-verde urbano" o "zone per attività primarie tipo A" laddove libera da edificazione, ai fini di assicurare continuità ecologica alla fascia costiera zone di riqualificazione ambientale confermandone l'idea del piano urbanistico generale. In applicazione di tale principio se l'area destinata dal PRG a "verde pubblico-verde urbano" o "zone per attività primarie tipo A" è caratterizzata da edificato sparso (e comunque non abusivo) si è inteso attestarsi per l'area litoranea su elementi certi del territorio seguendo per quanto possibile la fascia di profondità pari a 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo e

comunque, ampliando la medesima fascia (dei 100 m), qualora esistano parti di territorio non edificate al fine di mantenere per quanto possibile la continuità ecologica ed evitare la frammentazione del territori.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,...,8B Decreti Galasso serie n.2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004), ha rappresentato la zona litoranea e la relativa area annessa, e le aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. a D.Lgs. 42/2004 nonché individuando un regime di tutela di cui all'art. 71 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune con riferimento alla individuazione della zona litoranea e relativa area annessa.

Con riferimento invece alle "aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. a D.Lgs. 42/2004", si rileva che l'individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG nelle tavole (Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG, su PRG, su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000, Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso. (serie n. 2 PUTT/P e art. 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D,Lgs 42/2004) - su RAFG, su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000) risulta incompleta rispetto alla richiamata definizione ex art. 142 D.lgs 42/2004, co. 1, lett. a. Pertanto si ritiene necessario in questa sede ribadire che tutte le aree comprese "in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia", sono da considerare assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "a" con le sole eccezioni previste dallo stesso art 142 al comma 2.

Inoltre il Comune con riferimento alla normativa di tutela di cui all'art. 71 delle NTA, ha ritenuto, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, integrare autonomamente la stessa introducendo ex novo alcune specifiche norme relative alle aree incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, (LR Puglia 29 luglio 2008 n. 21). In particolare al comma 3 del suddetto art., ha previsto che: "Nelle aree indicate ai commi precedenti, ferme le previsioni di cui agli artt. 142 e seguenti del D.Lgs. 42/04, per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali, ove incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, gli interventi ammessi sono quelli previsti da programmi integrati di rigenerazione urbana, redatti ed approvati ai sensi della LR Puglia 29 luglio 2008 n. 21"

Le modifiche introdotte all'art. 71 delle NTA non si ritengono ammissibili nella presente fase procedimentale in quanto innovative rispetto agli atti adottati che peraltro riguardano specifici rilievi per i quali sono stati richiesti dalla GR con Delibera n. 1812/2011 controdeduzioni e/o adeguamento. Pertanto si ritiene necessario ripristinare la precedente versione normativa dovendosi rinviare la possibilità di variare detta norma a distinto e separato atto consiliare rispetto al presente procedimento.

CORSI D'ACQUA (3.08- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, ha individuato, nella relativa cartografia allegata (TAVV n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie 2 - 6 scala 1:10.000) la presenza delle predette componenti idrologiche "lame" procedendo ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse nonché alla definizione di un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito dalle NTA del PUTT/P (art. 71 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG). Nel dettaglio la suddetta Variante del PRG ha:

- esteso le individuazioni di corsi d'acqua del PUTT/P all'intero tracciato di: "Lama Balice", "Lama Lamasinata", "Lama Baronali", "Lama Montoni", "Lama Valenzano", "Lama San Giorgio" e "Lama Giotta";

- individuato nell'area di pertinenza delle suddette "lame" le aste fluviali, ovvero i "corsi d'acqua, iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" presenti nel territorio e alcune aste fluviali del "reticolo idrografico";
- riportato le aste fluviali del "reticolo idrografico" così come individuato dall'Autorità di Bacino in sede di Carta Idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), senza individuare per le aste fluviali non ricadenti nell'area di pertinenza delle "lame", l'area di pertinenza, l'area annessa, e la specifica disciplina di tutela;
- in riferimento ai "corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" l'Adeguamento del PRG al PUTT/P, laddove questi coincidono con i canali artificiali, ha inteso individuare quale area annessa una fascia della profondità compresa tra i 10-20 metri.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD ha prescritto di:

- (i) di approfondire per le aste fluviali del "reticolo idrografico" non ricadenti nell'area di pertinenza delle "lame", la valenza paesaggistica individuando di conseguenza ai fini della tutela, l'area di pertinenza e l'area annessa nonché una specifica disciplina d'uso nelle NTA;
- (ii) di individuare una profondità minima di 30 metri per le aree annesse ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche coincidenti con i canali artificiali, individuando per esse una disciplina di tutela che orienti gli interventi verso la riqualificazione/rigenerazione delle opere idrauliche esistenti anche in relazione alla valenza di connessione ecologica urbana di detti corsi d'acqua;
- (iii) di perimetrare l'area annessa alle "lame" attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 -ex L. 431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela, valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente, ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente;
- (iv) rappresentare con simbologia grafica differente le aree annesse e le aree di pertinenza delle "lame" nella relativa cartografia di Adeguamento del PRG al PUTT/P;
- (v) di estendere, per quanto attiene all'area annessa della Lama Baronali, come cartografata nella Tav 4 serie 2 - 6, il perimetro di quest'ultima all'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi ove possibile sul limite del Decreto Galasso, valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente, ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente. L'area inoltre risulta, come successivamente descritto, essere interessata da insediamenti rupestri;
- (vi) di estendere, per quanto attiene all'area annessa della Lama Montrone, come cartografata nella Tav 4 serie 2 - 6, il perimetro di quest'ultima all'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi, ove possibile su elementi fissi e riconoscibili sul territorio (strade, muri a secco, recinzioni) posti a monte della "ripa di erosione fluviale", così come cartografata dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) e valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente. L'area inoltre risulta, (...), essere interessata da insediamenti rupestri;

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:

- per i reticoli idrografici come Lama Lamberti o Lama San Marco non sono stati considerati quali "corsi d'acqua" in quanto si tratta di depressioni morfologiche con dislivelli rispetto alle aree esterne assolutamente poco significativi e quindi non riconducibili alla definizione di corso d'acqua cui all'art.3.07 delle NTA. del PUTT/P;
- per le acque pubbliche la larghezza dell'area annessa è variata da 10÷20 metri circa a 30 metri e nelle norme tecniche è stata introdotta una disciplina di tutela che orienti gli interventi verso la

riqualificazione/rigenerazione delle opere idrauliche esistenti anche in relazione alla valenza di connessione ecologica urbana di detti corsi d'acqua;

- l'area annessa alle "lame" è stata ridefinita attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (D.M. 1 agosto 1985 - ex L. 431/85) ove esistente, (...);

- negli elaborati grafici della 'area di pertinenza e l'area annessa delle lame è stata distinta graficamente(...);

- il perimetro dell'area annessa della Lama Baronali, come cartografata nella Tav. 4 serie 2 - 6 della "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P", è stato esteso comprendendo l'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi (ove possibile) sul limite del Decreto Galasso, escludendo le aree di densa edificazione esistente, (...);

- il perimetro dell'area annessa della Lama Montrone, come cartografata nella Tav. 4 serie 2 - 6 della "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P", è stato esteso comprendendo l'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi, ove possibile su elementi fissi e riconoscibili sul territorio (strade, muri a secco, recinzioni, ecc.) posti a monte della "ripa di erosione fluviale", così come cartografata dalla Carta Idrogeomorfologica (...).

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, dalla consultazione delle tavole (TAVV n. 1B,..., 8B Decreti Galasso serie n.2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004) il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza delle lame, nonché le aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co.1 lett. c D.Lgs.42/2004 "Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "Acque Pubbliche" (art.142 co.1 lett. b D.Lgs. 42/2004), sottoponendole a un regime di tutela di cui all'art. 72 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Pertanto, in linea generale, si ritengono condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD; in particolare si rileva quanto segue:

- in riferimento all'asta fluviale a Ovest dello Stadio San Nicola nella porzione a monte della SP 110 Modugno-Carbonara (strada Torrebella) non interessata dalla perimetrazione dei "Territori Costruiti" (come individuati nell'elaborato Tav. 4 - Aree escluse dalle norme in scala 1:10.000) si ritiene che la stessa rivesta un significativo ruolo di connessione idraulica ed ecologica risultando meritevole della tutela riservata ai corsi d'acqua di cui all'art. 72 delle NTA dell'Adeguamento, e pertanto detta asta fluviale si ritiene sia da sottoporre a tutela, per una fascia profonda 100 metri da entrambi i lati dall'asse del reticolo, applicando il regime di tutela di cui al punto 3 comma 3 dell'art. 72 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG;

- con riferimento ai "corsi d'acqua pubblici" tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. "c" d.lgs. 42/2004 si rappresenta che con DGR n. 1503 del 24.07.2014 la Regione ha approvato, l' "Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici", ai sensi dell'art. 142, co. 3, del D.Lgs. 42/2004, nel quale risultano inclusi tratti dei corsi d'acqua denominati "Torrente Valenzano", "Torrente Montrone", "Torrente Picone" e "Lama Lamasinata". Detti tratti dunque non risultano tutelati ai sensi dell' art. 142, co. 1, lett. "c" d.lgs. 42/2004 e quindi non sottoposti alle procedure di cui all' art 146 del D.lgs 42/2004, ma restano tutelati come "corsi d'acqua" dalla Variante di Adeguamento del PRG, secondo le perimetrazioni ivi riportate, con conseguente applicazione dei regimi di tutela previsti dall'art. 72 delle NTA.

Con riferimento dunque alle "aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co.1lett. c D.Lgs.42/2004", si rileva che l'individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG nelle tavole (Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG, su PRG, su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000, Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso (serie n.2

PUTT/P e art. 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D.Lgs 42/2004) - su RAFG, su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000) risulta incompleta rispetto alla richiamata definizione ex art. 142 D.lgs 42/2004, comma 1, lett. "c".

Pertanto si ricorda che tutti i "corsi d'acqua pubblici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" sono da considerare assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c, con le sole eccezioni previste dallo stesso art 142 al comma 2 e con l'esclusione dei tratti appartenenti al succitato "Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici" (DGR n. 1503 del 24.07.2014).

Inoltre il Comune con riferimento alla normativa di tutela di cui all'art. 72 delle NTA, ha ritenuto, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, integrare autonomamente la stessa introducendo ex novo alcune specifiche norme relative alle aree incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, (L.R. Puglia 29 luglio 2008 n. 21). In particolare al comma 3 ha previsto che "Nelle aree indicate ai commi precedenti, ferme le previsioni di cui agli artt. 142 e seguenti del D.Lgs.42/04, per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali, ove incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, gli interventi ammessi sono quelli previsti da programmi integrati di rigenerazione urbana, redatti ed approvati ai sensi della L.R. Puglia 29 luglio 2008 n. 21"

Le modifiche introdotte all'art. 72 non si ritengono ammissibili nella presente fase procedimentale in quanto innovative rispetto agli atti adottati che peraltro riguardano specifici rilievi per i quali sono stati richiesti dalla GR con Delibera n.1812/2011 controdeduzioni e/o adeguamento. Pertanto si ritiene necessario ripristinare la precedente versione normativa dovendosi rinviare la possibilità di variare detta norma a distinto e separato atto consiliare rispetto al presente procedimento.

VERSANTI E CRINALI (3.09 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 nella relativa cartografia allegata (TAVV n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie 2 - 6 scala 1:10.000), ad eccezione della componente "Ciglio di lama", non ha individuato la presenza delle predette componenti e non ha introdotto una specifica disciplina di tutela.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD ha prescritto di "esplicitare la ricognizione degli stessi, anche in considerazione delle individuazioni operate dall'Autorità di Bacino in sede di Carta Idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), con perimetrazione di aree di pertinenza e aree annesse e la predisposizione di una specifica normativa di tutela.

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che "da approfondimenti (vedasi pag. 7 del verbale del "sopralluogo congiunto per la verifica congiunta degli elementi idrogeomorfologici del territorio comunale di Bari, (...) è stato possibile verificare la presenza di un "orlo di superficie delimitante forme semispianate" nell'area compresa fra Lama Balice (quartiere San Paolo) fino alla zona industriale di Bari. In tali aree tale elemento - pur essendo percepibile a causa dei dislivelli altimetrici presenti sul territorio, risulta per estese porzioni totalmente frammentato e occultato dalla densa edificazione esistente (quartiere San Paolo) e dall'infrastrutturazione viaria, rimanendo riconoscibile solo in una modesta porzione territoriale caratterizzata da condizioni di naturalità. Conseguentemente solo in quest'area e limitatamente al lato settentrionale dell'orlo di scarpata è stata individuata un'area annessa opportunamente cartografata (il lato meridionale dell'orlo è invece interessato da una densa edificazione)."

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,...,8B Decreti Galasso serie n. 2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004), ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza dei "versanti e crinali", sottoponendole a un regime di tutela di cui all' art. 73 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Si prende atto di quanto operato dal Comune.

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue:

BOSCHI E MACCHIE (3.10 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta definizione, ha individuato nella relativa cartografia riferita ad una sola porzione del territorio comunale, (TAVV n. 1, 2, 3, 4, serie 4 scala 1:10.000), le compagini a bosco-macchia ai sensi dell'art. 3.10 delle NTA.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che:

- nella relativa cartografia predisposta poiché è stata utilizzata la stessa simbologia non appare chiara, per le suddette componenti la distinzione di queste, con le componenti "beni naturalistici" di cui all'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P;
- delle cinque compagini boschive individuate dagli atlanti cartografici del PUTT/P il PRG ha provveduto a perimetrare solo n. 4 compagini boschive, con l'esclusione di quella ricadente a confine con il Comune di Bitonto lungo "Lama Balice", e ha provveduto ad individuare una ulteriore compagine boschiva in località "Torre San Bartolomeo";
- non ha provveduto a riportare ulteriori componenti botanico- vegetazionali, così come rilevato da approfondimenti d'ufficio, e altresì cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "g", D.lgs 42/2004) validata in data 18 gennaio 2010 dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Pertanto la Regione ha prescritto per i predetti ATD:

- (i) di considerare appartenenti a tale categoria, al minimo, in considerazione della scala regionale cui è stata svolta la ricognizione, le aree cartografate dal menzionato strato conoscitivo prodotto dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- (ii) la puntuale individuazione dell'area annessa per tutte le componenti individuate in funzione del contesto paesaggistico attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale;
- (iii) di distinguere nelle relative tavole le componenti "boschi e macchie" così come definite dall'art.3.10 delle NTA del PUTT/P, dalle componenti "beni naturalistici" così come definite dall'art.3.11 delle NTA del PUTT/P;
- (iv) in relazione a quanto innanzi si suggerisce di utilizzare gli strati conoscitivi prodotti dallo stesso Comune nell'ambito della redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale così come adottato il 31.03.2009 dalla Giunta Municipale;

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: “sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso la consultazione dei “quadri conoscitivi” del PPTR del 2010 e di quello adottato ad agosto 2012 (più specificatamente tav.6.2.1 “Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Struttura eco sistemica e ambientale. Componenti botanico-vegetazionali” del PPTR) e dei “quadri conoscitivi del DPP del comune di Bari. Da tali approfondimenti è emerso che le emergenze relative alla componente in questione sono riferibili ad entrambi i tematismi boschi e macchie”.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr. TAVV n. 1,....,8 Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. Serie n.4 PUTT/P Parchi naturali regionali e zone SIC), ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza dei “boschi e macchie”, nonché l'area di pertinenza dei soprassuoli percorsi dal fuoco (L. n.353/2000) sottoponendole a un regime di tutela di cui all' art. 74 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

In proposito si rileva che il Comune di Bari non ha provveduto a riportare i boschi e le macchie cartografati nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera “g”, D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42) del PPTR, bensì ha perimetrato esclusivamente ulteriori n. 5 compagini boschive.

Si ritengono condivisibili le discipline relative ai predetti ATD; nel contempo, in termini ricognitivi del territorio si ricorda che vanno considerate quali aree boscate, sottoposte ai regimi di cui al art. 142 comma 1 lettera “g”, D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art art. 74 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P, oltre alle n. 5 compagini boschive perimetrare negli elaborati dell'Adeguamento al PUTT/P, tutte le aree cartografate nella tav. 6.2.1 “Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Struttura eco sistemica e ambientale. Componenti botanico- vegetazionali” del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02.08.2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013 e la relativa area annessa per una profondità di 100 m;

BENI NATURALISTICI (3.11- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha individuato nella relativa cartografia, (TAVV n. 1, 2, 3, 4, serie 4 scala 1:10.000), la presenza delle predette componenti procedendo all'individuazione delle aree di pertinenza ma non delle relative aree annesse. Con riferimento alla presenza di un biotopo riconosciuto dal PUTT/P come “Lama Balice” in corrispondenza della omonima lama, il Comune di Bari ha individuato nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P la suddetta componente coincidente con il perimetro del “Parco Naturale di Lama Balice” istituito con LR n. 5 giugno 2007, per il quale il Comune ha provveduto ad introdurre, le relative norme di tutela (art. 73 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG) del “Parco Naturale di Lama Balice” disciplinate dalla LR n. 5 giugno 2007.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD:

- (i) di adeguare gli elaborati in relazione all'accoglimento della osservazione n. 5 (...);
- (ii) la puntuale individuazione dell'area annessa, per i siti di riconosciuto e rilevante valore scientifico e naturalistico (Lama San Giorgio e Lama Giotta) e per il Parco Regionale “Lama Balice”, perimetrata in funzione del contesto paesaggistico e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale; nonché attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) e privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 - ex L.431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela. Tale operazione potrà valutare anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente. Quanto innanzi dovrà coordinarsi con la

prescrizione di cui al punto (iii) dei CORSI D'ACQUA (3.08)(...);
(iii) la puntuale individuazione negli elaborati grafici del SIC ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. - Pseidoneto San Vito-Barletta IT912000 (DM 157 del 21.07.2005);
(iv) la distinzione nelle relative tavole delle componenti "beni naturalistici" così come definite dall'art. 3.11 delle NTA del PUTT, dalle componenti "boschi e macchie" così come definite dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P;

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:

- è stata perimetrata l'area di pertinenza e quella annessa della proposta in itinere di parco regionale di Lama San Giorgio - Giotta;
- è stata perimetrata l'area annessa, per i siti di riconosciuto e rilevante valore scientifico e naturalistico (Lama San Giorgio e Lama Giotta) e per il Parco Regionale "Lama Balice", in funzione del contesto paesaggistico e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale; nonché attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) e privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 -ex L.431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela. Tale operazione è stata effettuata valutando l'esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente;
- sono stati individuati negli elaborati grafici il SIC ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE - Pseidoneto San Vito- Barletta IT912000 (DM 157 del 21.07.2005);
- è stata effettuata la distinzione con campiture e colori diversi nelle relative tavole delle componenti "beni naturalistici" così come definite dall'art.3.11 delle NTA del PUTT, dalle componenti "boschi e macchie" così come definite dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1,...,8 Sistema botanico-vegetazionale, culturale e faunistico. Serie n. 4 PUTT/P Parchi naturali regionali e zone SIC) ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza dei "beni naturalistici" (Beni naturalistici, Parco naturale regionale di Lama Balice) e la sola area di pertinenza di n. 5 Parchi Urbani, sottoponendoli a un regime di tutela di cui all' art. 75 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Con riferimento alla perimetrazione dei Parchi Urbani, (Area Verde di Villa De Grecis, Parco due giugno, Pineta san Francesco, Pineta Tiro a Volo e Area Verde di Villa La Vela) si ritiene di poter condividere la scelta operata dal Comune di non perimetrare la relativa area annessa atteso che per il caso di specie non trattasi di parchi comunali a valenza naturalistica per i quali le NTA del PUTT (art. 3.11) prevedono un area annessa.

Con riferimento infine alla area annessa, del bene naturalistico "Parco Naturale di Lama Balice" si precisa che sebbene nella legenda delle suddette tavole non risulti esplicitato, il tratteggio azzurro inclinato è da intendersi come rappresentativo di detta area annessa.

Si ritengono condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD con le precisazioni su descritte.

ZONE UMIDE (3.12 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente, non ha individuato, in analogia alla cartografia tematica del PUTT/P, alcuna delle predette emergenze.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

AREE PROTETTE (3.13 - NTA PUTT /P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente, non ha individuato, in analogia alla cartografia tematica del PUTT/P, alcuna delle predette componenti.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

BENI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO (3.14 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente non ha:

- individuato, all'interno di tutto il territorio comunale, alcuna delle suddette componenti, né ha fissato per esse alcuna disciplina di tutela;
- provveduto a censire la eventuale presenza di alberature che presentano i caratteri di monumentalità, come definiti dall'art. 2 della LR 4/6/2007 n. 14, finalizzata alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (BURP n. 83 del 7/6/2007).

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD:" la completa ricognizione delle aree di pertinenza e relative aree annesse, dei beni diffusi nel paesaggio agrario, con particolare riferimento a quanto indicato (...) nonché agli eventuali uliveti monumentali, anche secondo quanto disposto dalla citata LR n.14/2007, a cui riferire il regime di tutela previsto, tenuto conto del primo elenco provvisorio degli ulivi monumentali della Puglia di cui alla DGR n. 345 del 8 marzo 2011, ed eventuali successivi aggiornamenti. A tal fine si suggerisce di utilizzare gli strati conoscitivi prodotti dallo stesso Comune nell'ambito della redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: dalla documentazione in possesso e dalla consultazione dell'elenco aggiornato degli Ulivi Monumentali di Puglia (giusta DGR 345/2011 e DGR 357/2013) si è potuto comunque constatare l'assenza di alberature che presentano i caratteri di monumentalità, come definiti dall'art. 2 della LR 4/6/2007 n. 14, finalizzata alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". In conformità alle prescrizioni e modifiche richieste nella DGR n.1812/2011, sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso i "quadri conoscitivi" del DPP del comune di Bari e sono stati individuati i muretti a secco prevedendo opportune norme di tutela nelle zone con destinazione urbanistica ad attività primarie.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1,....,8 Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. Serie n. 4 PUTT/P Parchi naturali regionali e zone SIC), ha rappresentato la sola area di pertinenza di alcuni "beni diffusi nel paesaggio agrario" ovvero nel dettaglio i muretti secco, sottoponendoli ad un regime di tutela di cui all'art. 76 delle NTA. Con riferimento ai beni diffusi nel paesaggio agrario come definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 76 delle NTA e non cartografati dalla Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P, il Comune di Bari rimanda l'individuazione e censimento da operarsi nella relazione paesaggistica redatta in analogia a quanto previsto dal DPCM 12 dicembre 2005, da allegare in sede di istanza di autorizzazione paesaggistica.

Si prende atto di quanto operato dal Comune.

SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA

Con riferimento al sistema della stratificazione storica, come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue.

ZONE ARCHEOLOGICHE (3.15 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente ha individuato nella relativa cartografia (TAVV n. 1B, 2B,3B, 4B, 5B, 6B serie 5 scala 1:10.000), nella Relazione Generale Allegato 2 e Allegato 3 la denominazione, la località, e il codice assegnato alle singole aree archeologiche (VAK per le aree archeologiche vincolate e SAK per le aree archeologiche segnalate). Il Comune di Bari ha dichiarato nella Relazione Generale (pag 24) che per quanto attiene le:

- “zone archeologiche sottoposte a vincolo” di far coincidere l’area di pertinenza di tale componente intesa come area assoggettata a vincolo indiretto ex art. 21 della L.1089/1939 con l’area annessa, senza operare quindi alcuna distinzione;
- “zone archeologiche segnalate” di aver proceduto alla individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse, dimensionate con una larghezza media di mt 100.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che:

- le zone archeologiche sottoposte a vincolo diretto della Soprintendenza ai sensi della L. 1089/1939 individuate nell’elaborato n. 6B del Comune di Bari, con il codice VAK 114 (denominata Ipogeo Rupestre C. La Fitta) e con il codice VAK 2 (denominata “Cinta Muraria”), nell’elaborato 4B con il codice VAK 117 (denominata “Menhir”) evidenziando differenze rispetto a quanto indicato dalla stessa Soprintendenza in occasione della ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera “m”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- le zone archeologiche individuate nell’elaborato n. 4B con il codice VAK 103, VAK 104, VAK 102, VAK 106, VAK 107, VAK 110, VAK 111, VAK 115, VAK 125 (chiese e ipogei rupestri) e nell’elaborato n. 3 B con il codice VAK 113 come zone sottoposte a vincolo, esse non sono state individuate dalla stessa Soprintendenza in occasione della ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera “m”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), e validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tuttavia da accertamenti d’ufficio si rileva che tali beni come individuati nella “Carta dei Beni Culturali”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2010, risultano essere sottoposti a vincolo architettonico (ex art.21 della L. 1089/1939) e per essi risulta un perimetro di area assoggettata a vincolo differente rispetto a quanto cartografato dal PRG. Per le suddette zone, individuate dal Comune di Bari come sottoposte a vincolo archeologico, è necessario riportare i relativi decreti di vincolo e le eventuali mappe ad essi allegate corredati alle perimetrazioni effettuate in fase di Adeguamento del PRG al PUTT/P;
- per le “zone archeologiche segnalate” non è esplicitata chiaramente l’individuazione dell’area annessa e dell’area di pertinenza.
- che per le predette componenti il PRG ha inoltre individuato in cartografia anche il tracciato tratturale ed in particolare il “Tratturello via Traiana” contraddistinto con il codice TR 94. Per il predetto tratturo si rileva che lo stesso, rappresentato nell’elaborato 1B, 2B, 3B, è considerato quale segnalazione archeologica, pur gravando su di esso vincolo archeologico. In ordine al predetto tracciato tratturale il PRG ha fissato gli obiettivi di tutela (art. 77 delle NTA di PRG) senza provvedere ad individuare una

disciplina di tutela del suddetto bene.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD:

- (i) l'approfondimento delle perimetrazioni su base catastale con individuazione delle aree di pertinenza e aree annesse, relative ai vincoli e alle segnalazioni archeologiche nonché ai tracciati tratturali, anche in relazione a quanto identificato nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "m", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e con la Carta dei Beni Culturali elaborata nell'ambito della redazione dello stesso Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, documentandone opportunamente ogni scostamento;
- (ii) di definire nelle NTA della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P una disciplina di tutela per il tracciato tratturale di via "Traiana", in riferimento alla relativa area di pertinenza e area annessa.

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: "le zone archeologiche tutelate dal PUTT/P sono state così definite e distinte:

- "zone archeologiche vincolate" quelle assoggettate a tutela ai sensi della seconda parte del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., individuate con la sigla VAK;
- "zone archeologiche segnalate dal PUTT/P" quei beni archeologici considerati "aree a rischio", che richiedono un livello di conoscenza più approfondito del palinsesto archeologico, individuate con la sigla SAK.

(...) E' stata redatta apposita schedatura sia per le "zone archeologiche vincolate" (con allegati i relativi decreti di vincolo), sia per le "zone archeologiche segnalate dal PUTT/P", in cui le relative perimetrazioni sono riportate anche su base catastale.

Per le zone archeologiche vincolate il perimetro dell'area di pertinenza e dell'area annessa è stato definito come segue:

- l'area di pertinenza coincide con l'area assoggettata a vincolo diretto;
- l'area annessa coincide o con l'area assoggettata a vincolo indiretto ex art.21 della L.1089/1939 o con una fascia della profondità costante di 50 metri intorno all'area di pertinenza, eventualmente riconfigurata laddove si evidenzino oggettive situazioni di fatto, ormai consolidate sul territorio.

Per le segnalazioni archeologiche il perimetro dell'area di pertinenza e dell'area annessa non sono distinti in quanto tali emergenze necessitano di un livello di conoscenza più approfondito del palinsesto archeologico. Per tali aree "a rischio archeologico" gli interessati (amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati) potranno presentare istanza di proposta di perimetrazione delle aree di pertinenza e di quelle annesse sulla base della redazione della Carta del rischio archeologico redatta da archeologo accreditato presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Puglia ai fini dell'ottenimento del parere da parte della stessa Soprintendenza. In tal modo, potrà essere modificato sulla base di elementi "certi" la perimetrazione della segnalazione archeologica.

Questa scelta è stata indotta dalla consapevolezza che la effettiva consistenza del bene oggetto di tutela sfugge ad una esatta determinazione in mancanza di quelle analisi conseguenti a specifiche ed approfondite indagini e ricognizioni, da condurre di concerto con la Soprintendenza Archeologica della Puglia e in ogni caso in una fase "esecutiva", successiva a quella attuale (di pianificazione generale)."

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1B,...,8B catasto grotte (serie n. 4 bis PUTT/P) vincoli e segnalazioni archeologiche (serie n. 5 PUTT/P) ha provveduto a individuare n. 81 segnalazioni archeologiche (SAK), l'area annessa e l'area di pertinenza di vincoli archeologici (VAK), nonché l'area annessa e di pertinenza del tratturello di via Traiana

contraddistinto con il codice TR 94 sottoponendoli rispettivamente ad un regime di tutela di cui all'art. 77 e 80 delle NTA.

Per le "segnalazioni archeologiche" e i "vincoli archeologici" il Comune di Bari ha svolto una ricognizione approfondita e argomentata con schede adeguatamente redatte (Atlante delle Segnalazioni Architettoniche - SA, Atlante dei Vincoli Archeologici - VAK) individuando nel dettaglio su base CTR, catastale e su base aerofotogrammetrico tali componenti nonché i dati identificativi.

Si rappresenta che risulta acquisita agli atti d'Ufficio giusta nota prot. n. 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 12031 del 09.10.2014 in ottemperanza a quanto richiesto con DGR n. 1812 del 02.08.2011, per alcuni vincoli archeologici (indicati dalla Variante con le sigle VAK 001, VAK 001 VAK 001, VAK 002, VAK 003, VAK 005, VAK 006, VAK 112, VAK 116, VAK 117, VAK 118, VAK 119, VAK 120, VAK 124, VAK 127), copie dei decreti di vincolo e delle relative mappe allegate.

Con riferimento alla procedura di definizione delle perimetrazioni di area di pertinenza e area annessa dei beni archeologici segnalati di cui all'art. 77.4 delle NTA della Variante di Adeguamento, pur condividendo la necessità di un livello di conoscenza più approfondito al fine di individuare detti perimetri, non si ritiene condivisibile la procedura proposta. Si ritiene opportuno, fermo restando le perimetrazioni proposte, di sottoporre le aree perimetrare come "segnalazioni archeologiche" ad uno specifico ed adeguato regime di tutela con l'obbligo documentale in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica di produrre una "Carta del rischio archeologico" come proposta dal Comune.

Si prescrive pertanto di integrare e modificare l'art 77 delle NTA della Variante di Adeguamento al PUTT/P del PRG come segue:

- il comma 1 "Definizioni e individuazione" viene così sostituito:

"1. Sono "beni archeologici" tutelati dal PUTT/P e come tali ricompresi nella presente "Variante di Adeguamento del P.R.G. al PUTT/P":

a. i beni archeologici vincolati ai sensi della seconda parte del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., individuati con la sigla VAK;

b. i beni archeologici segnalati, individuati con la sigla SAK, caratterizzati da un potenziale ritrovamento di materiali archeologici, che richiedono un livello di conoscenza più approfondito del palinsesto archeologico;

2. Per ciascun bene appartenente alla categoria a) sono individuati:

- l'area di pertinenza, che è definita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico, così come riportata sulle cartografie del P.R.G.;

- l'area annessa, che è definita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza. Essa è stata dimensionata nelle cartografie del P.R.G. in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva.

3. L'estensione dell'area di pertinenza e della relativa area annessa dei beni archeologici vincolati è definita nelle tavole e negli elaborati della "Variante di Adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

4. Per i beni archeologici segnalati soggetti alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 77 vale il perimetro individuato negli elaborati n. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B catasto grotte (serie n. 4 bis PUTT/P) vincoli e segnalazioni archeologici (serie n. 5 PUTT/P)"

- il comma 4 viene così sostituito:

"Ogni intervento di trasformazione ricadente nel perimetro delle aree interessate dalle "segnalazioni archeologiche" deve essere realizzato previa individuazione delle eventuali presenze archeologiche nel territorio, con l'obbligo documentale, in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica, di produrre una "Carta del rischio archeologico" al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio. In particolare in dette aree si applicano gli indirizzi di tutela relativi agli A.T.D. di valore

distinguibile "C" (salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica) e le direttive di tutela relative agli A.T.D. di valore relativo "D" (va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione).

L'istanza, in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi di trasformazione ricadenti nelle aree interessate dalle "segnalazioni archeologiche", deve essere sottoposta anche alla Soprintendenza Archeologica competente.

L'istanza deve essere corredata dagli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area, e in particolare di una "Carta di rischio archeologico" redatta da archeologo dotato di adeguato curriculum professionale, con allegati, oltre agli elaborati progettuali, la seguente documentazione tecnica essenziale, sia su supporto cartaceo che su supporto digitale (formato vettoriale georeferito):

- Relazione tecnico-scientifica sulle presenze archeologiche nel territorio a seguito di raccolta bibliografica e d'archivio, analisi delle fotografie aeree, ricognizioni di superficie: nella relazione andrà specificata la metodologia adottata per le indagini (es. modalità di svolgimento della ricognizione di superficie, numero di ricognitori, data, eccetera) e bibliografia di riferimento;
- Carta della visibilità e dell'utilizzo dei suoli;
- Schede delle aree di ricognizione archeologica e delle unità topografiche individuate. Nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico si dovrà procedere alla redazione della scheda SITO completa della documentazione fotografica e dei riferimenti (coordinate, eccetera) di inquadramento topografico e territoriale;
- Scheda Tabella Materiali Archeologici (TMA) dei reperti con relativa documentazione fotografica e inquadramento cronologico;
- Carta archeologica con ubicazione dei siti archeologici noti da archivio e bibliografia e riferimenti alla viabilità antica;

L'autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata solo a seguito di favorevole pronunciamento della Soprintendenza Archeologica competente."

Si ritengono condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD con l'introduzione delle suddette modifiche.

BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI (3.16 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente ha individuato nei relativi elaborati grafici (TAVV n. 1A, 2A, 2A.1, 3A, 4A, 5A, 6A serie n. 1 e n. 5 scala 1:10.000), e nella Relazione Generale (pag 34-38) la denominazione, la località, e il relativo codice assegnato alle singole componenti (VA per i beni architettonici extraurbani vincolati, PAE per i beni di decreti ex lege 1497/39 e SA per i beni architettonici extraurbani segnalati). Il Comune di Bari ha dichiarato nella Relazione Generale (pag 24) che per quanto attiene i:

- "beni architettonici vincolati" l'area di pertinenza intesa come area assoggettata a vincolo indiretto ex art.21 della L.1089/1939 risulta coincidere con l'area annessa;
- beni architettonici segnalati"(...)l'area annessa è risultata, per tutti i beni esaminati riconducibili ad una fascia di profondità costante di metri 50 lungo tutto il contorno dell'area di pertinenza, eventualmente riconfigurata laddove si evidenzino oggettive situazioni di fatto, ormai consolidate sul territorio, come la presenza di opere infrastrutturali e insediative".

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che:

- per alcuni “beni architettonici vincolati” non sempre appaiono chiari i relativi criteri di perimetrazione poiché l’area di pertinenza risulta essere più estesa dell’area assoggettata a vincolo architettonico ex art. 21 della L. 1089/1939, non segnalando quindi per taluni casi se sia stata individuata o meno anche l’area annessa. Nel dettaglio si fa riferimento ai “beni architettonici vincolati” distinti con i codici VA 2, VA 3, VA 4, VA 11, VA 14, VA 15, VA 18, VA 34, VA 38, VA 46.
- l’individuazione del vincolo architettonico extraurbano operato dal PRG e indicato con il codice VA 17 “Chiesa rupestre e ipogeo dei Romiti” non risulta essere coincidente con il perimetro individuato nella Carta dei Beni Culturali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2010.
- per quanto riguarda i beni individuati nella Tav. 4A (serie n.1 e n.5) e indicati con i codici VA 28, VA 30, VA 31, si ritengono necessari chiarimenti e precisazioni da parte del Comune in ordine alla sussistenza o meno del relativo vincolo architettonico e ciò alla luce di quanto riportato in proposito nella Delibera di CC n.13/2011.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD (beni architettonici extraurbani) che:

- (i) per le componenti per le quali il PRG non ha proceduto a individuare l’area annessa o ha individuato la stessa come fascia costante della profondità di 50 mt, di ridefinirne il perimetro in funzione del contesto paesaggistico di riferimento attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili nel suo intorno (muri di recinzione, filari d’alberature, siepi, strade bianche) e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale, motivando adeguatamente le nuove configurazioni;
- (ii) l’approfondimento delle individuazioni dei vincoli e delle segnalazioni architettoniche extraurbane operate dal PRG anche in relazione ai beni identificati nella “Carta dei Beni Culturali” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2010;
- (iii) la puntuale individuazione su cartografia catastale delle aree di pertinenza e delle aree annesse a detti vincoli e segnalazioni, nonché la predisposizione di schede di analisi tecniche e documentali a corredo dei medesimi ATD che integrino, anche con una descrizione, le schede già predisposte;
- (iv) di perimetrare in condivisione con la competente Soprintendenza, le aree di pertinenza e le aree annesse degli insediamenti rupestri (chiese, ipogei, ecc.), nei tratti degli antichi alveoli delle lame “Baronali” e “Montrone”, per le porzioni comprese tra i relativi canali deviatori e la Tangenziale di Bari, in riferimento non solo a quelli oggetto di vincolo, ma anche a quelli segnalati dalla Soprintendenza o se ritenuti dalla letteratura rilevanti testimonianze delle forme insediative storiche;
- (v) risulta altresì necessario correggere l’incongruenza grafica presente nella tavola Tav 4A Serie n. 1 e n.5 ove risulta il riporto del vincolo architettonico “VA7- Villa Lucae via Bitritto” indicato graficamente come “bene architettonico segnalato” e nella stessa tavola, il riporto del codice SA48 a cui non risulta corrispondere alcuna localizzazione di bene architettonico, anche in riferimento al relativo Allegato n.3 della Relazione Generale;
- (vi) in accordo a quanto previsto dalla Lr 14/2008 di individuare gli elenchi di cui all’art.12 della stessa, inerenti la individuazione di opere di architettura moderna e contemporanea da sottoporre a tutela.

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che i “beni architettonici extraurbani” tutelati dal PUTT/P sono stati così definiti e distinti:

- VA per i beni architettonici extraurbani vincolati ai sensi della seconda parte del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;
- SA per i beni architettonici extraurbani segnalati.

(...)Per i beni architettonici extraurbani vincolati e per i beni assoggettati a tutela ai sensi dell’art.136 del D.Lgs.42/2004 (...):

- l’area di pertinenza coincide con l’area assoggettata a vincolo diretto;

- l'area annessa è stata individuata in base all'effettivo stato dei luoghi, sulla scorta di valutazioni afferenti la funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno, espresso in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento o da dissesto), di contiguità integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva (così come disposto dall'art. 3.15.3 delle NTA del PUTT/P), attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili nel suo intorno (opere infrastrutturali ed insediative, muri di recinzione, filari d'alberature, siepi, strade bianche, diverso uso del suolo).

(...) Per i beni architettonici extraurbani segnalati (...):

- l'area di pertinenza coincide con la zona di pertinenza coincide con l'area direttamente impegnata dal "bene architettonico" inteso come perimetro che individua materialmente i manufatti meritevoli di salvaguardia e valorizzazione;

- l'area annessa è stata individuata in base all'effettivo stato dei luoghi, sulla scorta di valutazioni afferenti la funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno, espresso in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento o da dissesto), di contiguità integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva (così come disposto dall'art. 3.15.3 delle N.T.A. del PUTT/P), attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili nel suo intorno (opere infrastrutturali ed insediative, muri di recinzione, filari d'alberature, siepi, strade bianche, diverso uso del suolo).

Sia per i "beni architettonici extraurbani vincolati" (con allegati i relativi decreti di vincolo), sia per i beni assoggettati a tutela ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 (ex lege 1497/1939), sia per i "beni architettonici extraurbani segnalati dal PUTT/P", in cui le relative perimetrazioni (ampiamente motivate) sono riportate anche su base catastale.

La Variante di Adeguamento del P.R.G. al PUTT/P" comprende le "opere di architettura moderna e contemporanea" definite dall'art.12 della legge regionale Puglia 10 giugno 2008, n. 14 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio", individuate con la sigla AM.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1A,...,8A aree di notevole interesse pubblico (serie n. 1 PUTT/P e art. 136 d.lgs. 42/2004) vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR. Puglia n. 14/2008), ha provveduto a individuare:

- l'area annessa e l'area di pertinenza di n. 67 "beni architettonici extraurbani vincolati" (VA) e di n. 95 "beni architettonici extraurbani segnalati" (VAK) sottoponendole al regime di tutela di cui all'art. 78;

- l'area di pertinenza degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004) (PAE), di cui alla "dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune nel comune di Bari" (DM 09.07.1990), "Villa Romanazzi Carducci (aree verde)" (DGR 14.02.1983) sottoponendole al un regime di tutela di cui all'art. 79;

- l'area di pertinenza degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004) (PAE), di cui alla "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area centrale della città di Bari (quartieri San Nicola, Murat, Libertà e Madonnella) ai sensi dell'art.136 lett. c) e d)";

- n. 47 "opere di architettura moderna e contemporanea" (AM) di cui all'art. 12 della LR 14/2008 sottoponendole al un regime di tutela di cui all'art 83 delle NTA.

Per le predette componenti il Comune di Bari ha svolto una ricognizione approfondita e argomentata con schede adeguatamente redatte (Atlante dei Vincoli Architettonici - VA, Atlante delle Segnalazioni Architettoniche - SA, Atlante degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - PAE) individuando nel dettaglio su base ortofoto, RAFG, Carta d'Uso del Suolo, cartografia catastale, PRG e cartografia topografica IGM serie 25/V tali componenti con relativa documentazione fotografica nonché i dati

identificativi, i criteri di perimetrazione dell'area di pertinenza e annessa.

In particolare con riferimento alle masserie Arbinetto, Torre Rossa (o villa Di Cagno), (indicate negli elaborati del 2011 come VA 28, VA 30 e VA 31) dalla consultazione dei suddetti elaborati "Atlante dei vincoli architettonici VA" e "Atlante dei vincoli architettonici- SA", si evince che in ragione delle sentenze TAR 1435, 1436, 1437 e 1438 del 2008 di annullamento dei decreti di vincolo (DM 12.12.1991, DM 17.04.1999):

- con riferimento all'annullamento del DM 12.12.1991 il comune ha riportato le aree originariamente interessate dal vincolo indiretto (indicate negli elaborati del 2011 come VA 28) come area annessa al vincolo architettonico masseria Arbinetto (indicandola come VA 29);
- con riferimento all'annullamento del DM 17.04.1999, il comune ha riportato le aree originariamente interessate dal vincolo e dalla relativa area annessa (indicate negli elaborati del 2011 come VA 30) come area di pertinenza e area annessa della segnalazione architettonica Masseria Torre Rossa o villa Di Cagno (indicandola come SA 30);
- il Comune non ha riproposto alcuna tutela per l'area indicata nel 2011 come VA31.

Con nota prot. n 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot al n. 12031 del 09.10.2014 il Comune di Bari facendo seguito ad un'osservazione pervenuta via e-mail alla Ripartizione (prot. n. 102294 del 24.04.2014) ha segnalato, condividendone sulla base delle verifiche effettuate dall'Ufficio della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, la non corretta individuazione nelle tavole dell'immobile di notevole interesse pubblico individuato come PAE 43 relativo a "Villa Luisa".

Per le "opere di architettura moderna e contemporanea" la ricognizione nell'Atlante è stata redatta su base ortofoto, RAFG con relativa documentazione fotografica indicando i dati identificativi, l'evoluzione storica e lo stato di conservazione. Si rappresenta che nelle tavole n. 3, 4, 6, 8 "Opere di architettura moderna e contemporanea" (LR Puglia n. 14/2008) il Comune di Bari ha individuato i predetti beni cerchiandoli al fine di rendere evidenti le perimetrazioni della consistenza fisica del bene, a volte poco evidenti in ragione della scala grafica dell'elaborato; detto cerchio, peraltro non riportato in legenda, è da intendersi quale mero simbolo grafico non rappresentativo di alcuna perimetrazione.

Con riferimento alla perimetrazioni in atti dell'area interessata dalla "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area centrale della città di Bari" si chiarisce che detta perimetrazione non rientra nel procedimento della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, atteso che afferisce al procedimento ex art 138 e succ. del D.lgs 42/2004, e come tale non può allo stato essere oggetto di valutazione in questa sede.

Si fa riferimento alle perimetrazioni delle aree interessate dalla "dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari" (DM 09.07.1990, PAE 01, 03- 50), tutelate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004, e alla individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG nelle tavole (Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG, su PRG, su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000, Ambiti Territoriali Distinti: Aree di notevole interesse pubblico, (serie n.1 bis PUTT/P e art 136 D.lgs 42/2004) vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR Puglia n.14/2008) riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000 su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000). Detta perimetrazione presenta differenze rispetto a quella condivisa in sede di PPTR con il Ministero dei Beni Culturali e pertanto in questa sede si ribadisce che indipendentemente dalla individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG allo stato sono vigenti, ai fini della tutela paesaggistica, le indicazioni riportate nel DM 9.7.1990.

Quanto innanzi in riscontro alla segnalazione di errore materiale di cui alla nota prot. 222005 dell'8.10.2014 del Comune di Bari.

Con riferimento alle opere di architettura moderna e contemporanea si precisa che, ai fini della tutela paesaggistica, come richiesto dalla DGR n. 1812 del 02.08.2011 i soli manufatti non ricadenti nel cosiddetti "Territori Costruiti" sono riconducibili all'art. 78 "Beni architettonici extraurbani" con l'applicazione dei regimi di tutela di cui dall'art 78.3.1 delle NTA.

Viceversa per quanto attiene all'inserimento delle complessive opere di architettura moderna e contemporanea negli elenchi di cui all'art. 12 della LR 14/2008 ai fini della tutela di dette opere, si rappresenta la necessità di perfezionare con separato e distinto atto consiliare la procedura di variante urbanistica di cui al comma 3 dell'art. 12 della LR 14/2008. Conseguentemente, allo stato e nelle more di detti adempimenti comunali si sopprime l'art 83 delle NTA.

Si ritengono pertanto condivisibili le perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD proposti dal Comune con l'introduzione delle descritte specificazioni precisando che eventuali nuovi vincoli archeologici, architettonici e paesaggistici decretati successivamente alla redazione degli elaborati del piano o comunque non cartografati negli elaborati, sono da considerare sottoposti ai regimi di tutela di cui all' art. 78 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG con la relativa area annessa della profondità di 100 m.

PAESAGGIO AGRARIO (3.17 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 non ha individuato alcuna delle predette componenti nè relative norme di tutela. La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 rappresentando che una parte del territorio comunale, risulta diffusamente caratterizzato dalla presenza dei "segni" della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (lamie, pagliai, architetture rurali in pietra a secco, muretti a secco, ecc.) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietali, pozzi e cisterne, etc.) ha prescritto "l'individuazione dei lembi e degli elementi costruttivi ancora integri che caratterizzano con la loro presenza il "paesaggio agrario" (così come definito dall'art. 3.17 delle NTA del PUTT/P)".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: "Per quanto attiene all'individuazione dei siti del "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale la "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P" ha censito tali siti (come ad esempio, edicole votive, piccole cappelle) quali segnalazioni architettoniche, stante la scarsa vocazione agricola del territorio comunale in questione."

Rilevato che quanto operato dal Comune attiene specificatamente ai beni diffusi nel paesaggio agrario e non già l'individuazione del paesaggio agrario come definiti dall'art 3.17 delle NTA del PUTT/P, si ritiene necessario considerare quali "paesaggi agrari" alla luce dell'adottato PPTR, i "paesaggi rurali" che il PPTR individua nella porzione di territorio comunale a confine con i comuni di Giovinazzo e Bitonto appartenenti al paesaggio rurale denominato "Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese" (cfr tav. tav. 6.2.3 "Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Struttura antropica e storico culturale" del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02.08.2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013) assumendo allo stato per detta componente di paesaggio la norma paesaggistica di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.17 delle NTA del PUTT/P.

PUNTI PANORAMICI (3.18- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 non ha individuato alcuna delle predette componenti ne relative norme di tutela.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che: "dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette componenti, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dall'Adeguamento del PRG al PUTT/P per il territorio oggetto di pianificazione. Pertanto, si rileva la necessità di approfondimenti sul tema."

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: “sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso la consultazione dei “quadri conoscitivi” del PPTR e dei “quadri conoscitivi” del DPP del comune di Bari. Tali approfondimenti hanno consentito di individuare tali emergenze determinando ulteriori modifiche rispetto ai precedenti elaborati della “Variante di Adeguamento”, prevedendo apposita disciplina normativa.”

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr TAVV n. 1A,..., 8A aree di notevole interesse pubblico (serie n.1 PUTT/P e art. 136 d.lgs. 42/2004) vincoli e segnalazioni architettonici (serie n.5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR puglia n. 14/2008), ha provveduto a individuare n. 3 punti panoramici e alcune strade panoramiche, sottoponendoli a un regime di tutela di cui all' 81 delle NTA.

La norma del suddetto art. 81 sottopone a regime di tutela le aree comprese nelle visuali panoramiche (co. 3 art 81 delle NTA) senza che dette visuali panoramiche siano individuate e/o rappresentate. Detta norma risulterebbe quindi di difficile applicabilità, e pertanto si condividono solo i punti 81.1 e 81.2, mentre il punto 81.3 è sostituito con il seguente:

“Lungo le strade panoramiche e in corrispondenza dei punti panoramici non sono consentiti:

- a) la privatizzazione degli eventuali punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico;
- b) la installazione di segnaletica e cartellonistica stradale o di altri mezzi pubblicitari che compromettano (per dimensione, materiali e forma) le visuali panoramiche.”

Si ritengono pertanto condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD, con l'introduzione delle modifiche sopra descritte.

ALTRE COMPONENTI

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha inteso individuare, negli elaborati grafici (TAVV n. 1A, 2A, 2A.1, 3A, 4A, 5A, 6A serie n. 1 e n. 5 scala 1:10.000) per l'Adeguamento del PRG al PUTT/P, quale ulteriore Ambito Territoriale Distinto (ATD) (art 3.04, punto 2 comma 2.01 e 2.02) i “centri e i nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante” (art 3.04 comma 1.07 delle NTA del PUTT/P) ai sensi dell' art.136 lettera “c”, D.lgs 42/2004. Per quanto attiene la individuazione delle predette componenti il Comune di Bari rappresenta nella Relazione Generale (pag. 25) di considerare:

- “l'area di pertinenza costituita dall'area direttamente impegnate dal complesso di cose immobili che compongono il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che include il centro ed i nuclei storici della città corrispondenti alle zone ZTO A1, A2, B1 del vigente PRG e comprendenti al loro interno beni architettonici urbani di valore paesaggistico “ quali:
 - beni architettonici vincolati ai sensi della parte seconda del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii;
 - beni urbani segnalati per l'inopportunità della sostituzione anche ai sensi dell'art 47 delle NTA del PRG;
 - elementi di cortina edilizia;
- “l'area annessa costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra i nuclei storici ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità dei valori testimoniali rispetto ai processi di trasformazione), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e delle percezioni visive con il tessuto urbano”.

Per quanto attiene alla disciplina di tutela dei predetti Ambiti Territoriali Distinti (centri e i nuclei di antico

impianto con ruolo paesaggistico rilevante) il PRG, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate (art. 76 delle NTA), applica per l'area di pertinenza e per l'area annessa al "bene" individuato un regime di tutela.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che in riferimento "all'area centrale di Bari costituita dai Quartieri di San Nicola, Murat, Libertà e Madonnella, oggetto sostanzialmente di individuazione come ATD nei termini sopra riportati, con nota n. 11314 del 26.11.2010 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 145 del 10.01.2011, la Direzione Regionale della Soprintendenza ha comunicato, per la suddetta area, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 138 del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii sia per le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche, espressione di qualità, valore estetico e tradizionale, sia per i valori paesaggistici che si determinano attraverso le visuali panoramiche di particolare suggestione percepibili dal mare e/o dalla costa. A tal proposito in sede di commissione regionale (art 137 del D.lgs 42/04) per l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 21.06.2011 la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici ha condiviso con la Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio e il Comune di Bari la suddetta proposta di dichiarazione di interesse pubblico, nel dettaglio descrivendo le aree interessate dalla proposta, le motivazioni della tutela e della disciplina e le prescrizioni paesaggistiche proposte per la gestione degli interventi."

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha inoltre prescritto, "fatto salvo l'iter di approvazione del vincolo ex D.lgs 42/04, (...) di approfondire la disciplina di tutela prospettata in modo da tenere conto delle ulteriori componenti del paesaggio urbano, quali spazi aperti, piazze storiche, giardini storici, viali e corsi alberati, unitamente anche ai cortili e ai giardini interni degli isolati, in aggiunta alle indicazioni contenute in atti."

In relazione a quanto innanzi con riferimento ai "Centri e nuclei urbani di antico impianto" già individuati in sede di adozione della Variante di Adeguamento (2010), il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che sono stati individuati nella predetta componente "gli immobili ed aree urbane corrispondenti alle zone urbanistiche omogenee A1, A2, B1, B2, B6, B7 e B9, comprese le zone di uso pubblico (aree destinate alla viabilità, aree ad uso delle attrezzature di livello urbano e regionale, aree per i servizi della residenza), (...) e comprendono, al loro interno, beni architettonici urbani di valore paesaggistico suddivisi in:

- beni architettonici vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii;
- edifici isolati e cortine edilizie espressamente segnalati e individuati per l'inopportunità della sostituzione con appositi atti dei competenti organi di governo comunale. I centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante sono individuati nel presente PRG con elencazioni e/o specifiche rappresentazioni cartografiche del PRG;

Ai fini della tutela dei "centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante" e della applicazione delle prescrizioni di base, il PRG, individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. "area di pertinenza" costituita dall'area direttamente impegnata dal complesso di cose immobili che compongono il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che include il centro ed i nuclei storici della Città corrispondenti alle zone urbanistiche omogenee A1, A2, B1 del vigente PRG e comprendenti, al loro interno, beni architettonici urbani di valore paesaggistico;

b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra i nuclei storici ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità dei valori testimoniali rispetto ai processi di trasformazione), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e delle percezioni visive con il tessuto urbano storico.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni

alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr. TAVV n. 1, ..., 8 centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante), ha provveduto a individuare quale area di pertinenza la "Città Vecchia - quartiere San Nicola", i "Beni urbani e cortine edilizie - quartiere Murat Borgo Nuovo, post-Murattiano" e le "zone di interesse ambientale A2", sottoponendoli a un regime di tutela di cui all' art. 82 delle NTA dell' Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Con riferimento alla perimetrazione in atti dell' area interessata dalla "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell' area centrale della città di Bari", come già riportato al punto "Beni architettonici extraurbani" del presente parere, si chiarisce che detta perimetrazione non rientra nel procedimento della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, atteso che afferisce al procedimento ex art 138 e succ. del D.lgs 42/2004, e come tale non può allo stato essere oggetto di valutazione in questa sede.

Inoltre si rappresenta che nell' ambito della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale del procedimento VAS, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rimesso con propria nota prot. 13159 del 31.10.2013 il parere endoprocedimentale di competenza in merito alla Variante in questione.

Per quanto riguarda il procedimento ex art 6 del D.lgs 152/2006 si prende atto del parere motivato del Servizio Ecologia VIA-VAS della Regione giusta determina n. 49 del 07.02.2014, restando demandati al Comune di Bari gli aspetti di competenza richiamati nello stesso parere.

AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE)

Con riferimento alla ricognizione ed all' individuazione cartografica, degli Ambiti Territoriali Estesi (ATD) si premette che gli elaborati della serie "Ambiti Territoriali Estesi (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" sono rappresentati in funzione del valore paesaggistico delle aree, a prescindere dallo stato giuridico delle aree stesse ed in particolare dalla loro inclusione all' interno dei cd "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi dell' art 142, comma 2 del D.lgs 42/2004. Dalla lettura congiunta di elaborati grafici e norme resta evidente che i regimi di tutela si applichino esclusivamente al di fuori delle cd "aree escluse" (siano "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004).

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha ridefinito oltre a tutti gli ATD anche gli ATE ovvero i diversi livelli di tutela per gli ambiti territoriali presenti nel territorio comunale. In particolare l' Adeguamento del PRG al PUTT/P ha cartografato, nelle Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambiti Territoriali Estesi riporto su RAFG scala 1:10.000; Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 -Ambiti Territoriali Estesi- riporto su PRG. scala 1:10.000, Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambiti Territoriali Estesi riporto su PRG Variante scala 1:10.000, Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambiti Territoriali Estesi riporto su RAFG Variante, nella Tav. S1 -regime giuridico delle aree tutelate riporto su PRG Variante scala 1:25.000, nella Tav. S2 regime giuridico delle aree tutelate riporto su RAFG Variante scala 1:25.000, nella Tav. S3 regime giuridico delle aree tutelate riporto su RAFG e PRG Variante scala 1:25.000, i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:

- ambito di " valore rilevante B";
- ambito di " valore distinguibile C";
- ambito di "valore normale E".

Nel dettaglio gli ATE individuati dal PRG sono stati rimodulati sia come configurazione planimetrica che come classificazione, rispetto alla configurazione originaria degli ATE, riportata nelle Tavole Tematiche degli Atlanti Cartografici del PUTT/P. Gli ATE così come riconfigurati dall' Adeguamento del PRG al PUTT/P e cartografati nella Documentazione Cartografica allegata della Delibera di CC n. 13 del 03.03.11 del Comune di Bari, derivano dalla configurazione, dal numero e dalla localizzazione degli ATD individuati nel PRG.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto che: "poiché gli ATE sono da individuarsi a

partire dalla definizione degli ATD, data la marcata incompletezza di questi ultimi, specie per quando riguarda le componenti emergenze morfologiche “grotte” (3.06), emergenza idrogeologica “sorgente” (3.06), “versanti e crinali” (3.09), “boschi e macchie”(3.11),”beni diffusi nel paesaggio agrario” (3.14),” paesaggio agrario” (3.17),” punti panoramici” (3.18), si prescrive di ripermire gli ATE alla luce del quadro completo degli ATD da costruire in adempimento delle prescrizioni regionali.

Si evidenzia che la stessa finalità degli ATE, volti a tutelare “estesi ambiti di valore paesaggistico” contrasta con la puntuale indicazione e perimetrazione di ATE corrispondenti agli ATD, così come operata nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P.

Pertanto gli ATE dovranno essere integralmente ripermire utilizzando criteri di:

- continuità spaziale;

- integrazione dei beni e delle componenti del paesaggio individuate;

nonché tenendo conto dell’elevata valenza paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell’area urbanizzata.

Al fine di garantire una più chiara distinzione delle procedure in materia di tutela del paesaggio, e quindi una più semplice gestione del piano adeguato, si suggerisce di integrare gli elaborati prodotti dal Comune di Bari e innanzi indicati con la rappresentazione cartografica, su base rispettivamente RAFG e PRG, separata e distinta, delle zone sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P e delle zone sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. lgs 42/2004.

Con riferimento agli ATE il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:”sono stati modificate le perimetrazioni degli ATE per le seguenti motivazioni:

- modificazioni determinate dalla ripermire e aggiornamento degli ATD;

- modificazioni determinate da criteri di continuità spaziale; integrazione dei beni e delle componenti del paesaggio individuate; nonché tenendo conto dell’elevata valenza paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell’area urbanizzata.”

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,...,8B Ambiti Territoriali Estesi - riporto su RAFG, su catastale, su PRG- scala 1:10.000), ha provveduto a individuare i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:

- ambito di “valore rilevante B”;

- ambito di “valore distinguibile C”;

- ambito di “valore normale E”.

Si condivide la rimodulazione degli ATE come prospettati in sede di controdeduzioni dal Comune di Bari, e ciò anche in ragione del riconoscimento di paesaggi rurali nella porzione di territorio comunale a confine con i comuni di Giovinazzo e Bitonto si prescrive per detto territorio quale ATE di tipo D in corrispondenza dei suddetti paesaggi rurali individuati dal PPTR.

5. Conclusioni degli aspetti paesaggistici

Rilevato che con la deliberazione consiliare n. 4/2014 il Comune di Bari ha provveduto a fornire le proprie valutazioni in merito ai rilievi e alle modifiche formulati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1812/2011, si ritengono le determinazioni comunali di cui alle deliberazioni CC n. 56 del 9 luglio 2010 e n. 13 del 9 marzo 2011 (adozione) e n. 4 del 18 marzo 2014 ammissibili dal punto di vista paesaggistico con l’introduzione negli atti della variante di adeguamento delle modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, così come in questa sede esaustivamente determinate e nei limiti e nei termini della relazione sopra riportata.

Considerato che in atti si sono rilevate incongruenze tra gli elaborati delle serie “Ambiti Territoriali Distinti (riporto su RAFG, riporto su catastale)” e della serie “Aree escluse dalle norme Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/p e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004 - riporto (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)”- tavole da n.1 a n.8, nonché incongruenze tra queste ultime, le NTA e gli elaborati della serie “Regime giuridico delle aree tutelate” (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG), ai fini di una migliore leggibilità e univoca interpretazione degli elaborati cartografici si suggerisce al Comune di provvedere ad armonizzare gli elaborati scritto-grafici sulla scorta di quanto determinato e rilevato nel presente provvedimento.

A titolo esemplificativo, in ordine alle incongruenze rilevate, si fa riferimento alle aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs 42/2004 lettere a) e c) del comma 1), alla perimetrazione delle aree litoranee già ricadenti nei c.d. territori costruiti, alla individuazione delle grotte in località Scizzo e Fontanaviva e alle aree vincolate dal D.M. 9 luglio 1990 (art. 136 del D. lgs 42/2004).

Si suggerisce inoltre, al fine di perseguire una più agevole individuazione dei regimi di tutela delle aree, in fase di attuazione, di evidenziare sugli elaborati delle serie “Ambiti Territoriali Estesi (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)” e “Ambiti Territoriali Distinti (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)” il perimetro delle c.d “aree escluse” (“Territori Costruiti” e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D. lgs 42/2004) e di evidenziare sugli elaborati della serie “Regime giuridico delle aree tutelate (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)”, come già richiesto dalla DGR 1812/2011, le zone sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/p e quelle sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 146 del D.lgs 42/2004.

Infine si rappresenta che avendo il Comune di Bari provveduto ad integrare ed adeguare gli elaborati scritto-grafici adottati ai rilievi ed alle prescrizioni e modifiche formulate dalla Giunta Regionale con deliberazione 1812 del 2 agosto 2011 gli elaborati scritto-grafici definitivi e sostitutivi di quelli originariamente adottati sono quelli trasmessi dal Comune di Bari con nota prot. n. 126507 del 26.05.2014, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 4323 del 03.06.2014, ed in precedenza elencati.

6. Aspetti urbanistici

Come già rilevato nella deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, gli aspetti urbanistici relativi alla Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/p riguardano specificamente:

- a) recepimento ed implementazione delle tutele previste dal PUTT/p, con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti rispettivamente e ridefinizione delle aree di pertinenza ed aree annesse per taluni beni;
- b) integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG con l'introduzione di nuovi articoli (dal 66 al 84);

Dette operazioni hanno comportato modifiche delle previsioni cartografiche dello stesso PUTT/p nonché integrazioni delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione che, per effetto dei rilievi e prescrizioni, introdotte d'ufficio negli atti della variante di adeguamento dalla Regione con deliberazione di G.R. n. 1812/2011 e degli approfondimenti ed integrazioni contenuti nelle controdeduzioni e/o adeguamenti prospettati dal Comune di Bari con deliberazione consiliare n. 4 del 18 marzo 2014, si sono tutte definitivamente formate così come esaustivamente determinate in questa sede e nei limiti e nei termini delle valutazioni paesaggistiche operate nella relazione sopra riportata, qui in toto condivisa.

Si prende atto che la Variante in questione non comprende alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente, come rappresentato nella documentazione trasmessa dal Comune di Bari.

Con riferimento al riporto cartografico informatizzato di cui alla Delibera di CC n. 3 del 17.01.2013, citata in atti, si rappresenta che eventuali modifiche ascrivibili alle tipologie di cui all’art. 12 della Legge 20/2001 e in detta sede operate, rientrano nella competenza comunale nell’intesa che le stesse

modifiche non comportino alcuna variazione dei carichi insediativi né della zonizzazione delle aree interessate.

7. Conclusioni generali

Tutto ciò premesso e sulla scorta della istruttoria operata dai competenti Uffici per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione della variante di adeguamento al PUTT/P, approvato con deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, del PRG del Comune di Bari, di cui alle deliberazioni consiliari n. 56 del 9 luglio 2010 e n. 13 del 9 marzo 2011 (adozione) e n. 4 del 18 marzo 2014 (di controdeduzioni e/o adeguamento); il tutto subordinatamente alla introduzione negli atti della variante di adeguamento delle modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, così come in questa sede esaurientemente determinate e nei limiti e nei termini della relazione sopra riportata.

Si prende atto, infine, del parere motivato del Servizio Ecologia VIA-VAS della Regione giusta determina n. 49 del 07.02.2014.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -decimo comma-della LR n.56/1980 e dell'art. 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la “Variante di adeguamento al PUTT/P (approvato con deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000) del PRG del Comune di Bari, di cui alle deliberazioni consiliari n. 56 del 9 luglio 2010 e n. 13 del 9 marzo 2011 (adozione) e n. 4 del 18 marzo 2014 (di controdeduzioni e/o adeguamento); il tutto subordinatamente alla introduzione negli atti della variante di adeguamento delle modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, così come in questa sede esaurientemente determinate e nei limiti e nei termini della relazione sopra riportata che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta;

DI PRENDERE ATTO del parere motivato del Servizio Ecologia VIA-VAS della Regione giusta

determina n. 49 del 07.02.2014.

DI TRASMETTERE, a cura del Servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di BARI.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
